



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

## IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

VISTO l'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;

VISTO l'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che, tra l'altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta norma, nella quale, tra l'altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'articolo 20;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2012, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino", alla Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto Neurologico Carlo Besta" con sede in Milano, via Celoria n. 11;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2010 che ha nominato il Prof. Ferdinando Cornelio Direttore scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto Neurologico Carlo Besta";

CONSIDERATO che è necessario attivare la procedura di nomina del Direttore scientifico della suddetta Fondazione IRCCS ;

## DECRETA:

### Articolo 1

#### Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto Neurologico Carlo Besta" di Milano riconosciuto per la disciplina di "Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino" rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall'applicazione informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l'applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.

### Articolo 2

#### Requisiti generali di ammissione.

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
  - b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
  - c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.

3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
- a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
  - b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
  - c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

### Articolo 3

#### Documentazione da presentare

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
- a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
  - b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
  - c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni comprensiva dell'impact factor e citation index;
  - d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
  - e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attività di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

### Articolo 4

#### Nomina della Commissione

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> tramite l'utilizzazione di username e password.

## Articolo 5

### Criteria e modalità di valutazione

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio - videoconferenza.

## Articolo 6

### Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

## Articolo 7

### Oneri

1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in €2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento –compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute –di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"–Programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica"–"Funzionamento"–C.D.R. "Dipartimento della sanità pubblica e dell'Innovazione", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2015.

## Articolo 8

### Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca e dell'Innovazione in sanità – ufficio II- e trattati per le finalità di gestione della procedura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Roma, 30 giugno 2015

IL MINISTRO